

Il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo

VIA NIZZA, 146 - 84124 - SALERNO

epd/399/1805-2022

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 690 del 20.05.2022

OGGETTO: Funzioni di Medico competente in regime di libera professione intramuraria. Modifica schema-tipo di convenzione approvato con Deliberazione del D.G. n. 238 del 28/02/2020 .

La presente deliberazione si compone di n. ro 11 pagine, di cui n.ro 6 allegate che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ i Dirigenti dell' UOSD "Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI" propongono la presente deliberazione evidenziando che non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.n.20/94 e successive modifiche;

	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE
il Dirigente Responsabile dell'U.O.S.D. Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI Dott. ssa Maria Immacolata Borrelli	_____	_____
il Dirigente Amministrativo dell'U.O.S.D. Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI Dott. ssa Daniela Siriscaleni	_____	_____

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. 	✓	
FIRMA <i>[Firma]</i>		

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOSD "ESAME E VALUTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ E DEI RISULTATI-CUP-LISTE DI ATTESA-ALPI"

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA UOSD "ESAME E VALUTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ E DEI RISULTATI-CUP-LISTE DI ATTESA-ALPI"

Oggetto : Funzioni di Medico competente in regime di libera professione intramuraria. Modifica schema-tipo di convenzione approvato con Deliberazione del D.G. n. 238 del 28/02/2020 .

Premesso

- che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" impone al "Datore di lavoro" di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, avvalendosi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art.38 del medesimo Decreto, prevedendo altresì (ex art. 39) che il medico competente possa svolgere la propria opera "in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore";
- che la Legge 448/1998, art. 72, comma 7, stabilisce che i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possano esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza;
- che il Decreto Legislativo n.502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda e svolte al di fuori dell'impegno orario di servizio;
- che la D.G.R.C. n.214/2007 art.2, co.1, lett.C3, annovera tra tipologie di attività libero-professionale intramoenia quella della consulenza prestata presso aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro, previa apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento;
- che il Regolamento aziendale disciplinante l'*Attività libero-professionale intramuraria nella Asl Salerno* adottato con Deliberazione del DG n. 405 del 16/12/2019, prevedeva, all'art.8, la possibilità di fornire, a titolo oneroso, prestazioni rese quale medico competente, ed al successivo art.13, precisava che detta attività dovesse essere subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;

Premesso altresì

- che, alla luce della su richiamata normativa, con Deliberazione n. 238 del 28/02/2020 veniva approvato uno "*Schema-tipo di convenzione tra l'ASL Salerno e soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria*" ai sensi del Regolamento aziendale per "*Attività libero-professionale intramuraria nella Asl Salerno*" adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019;
- che successivamente con Deliberazione del D.G. n. 1199 del 13/10/202 si procedeva ad integrare e modificare il suddetto regolamento;

Ritenuto

- pertanto necessario, alla luce della Deliberazione del D.G. n. 1199 del 13/10/202, adottare un nuovo schema-tipo di convenzione che disciplini le modalità di svolgimento dell'attività-libero professionale per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di medico competente per renderlo rispondente a quanto statuito dall'attuale impianto normativo;

Precisato

- che lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione, sarà utilizzato per la formalizzazione di tutti i rapporti che andranno ad instaurarsi successivamente all'adozione del presente atto e che lo stesso sostituirà quello già approvato con Deliberazione n. 238 del 28/02/2020;
- che la sottoscrizione della predetta convenzione sarà anticipata da una determina di autorizzazione all'uso predisposta;

Evidenziato

- che con atto n.218678 del 16/9/2019 la Direzione Aziendale ha delegato alla stipula della convenzione il Dirigente Responsabile della UOSD "Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI".

Attestato

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.n.20/94 e successive modifiche;

PROPONGO

- di approvare l'allegato schema-tipo di convenzione, che forma parte integrante della presente deliberazione, tra l'ASL Salerno e soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria, che andrà a sostituire il precedente schema di convenzione allegato alla Deliberazione del D.G. n. 238 del 28/02/2020;
- di stabilire che lo schema di convenzione di cui al punto precedente, limitatamente ai presupposti di fatto, potrà essere oggetto di modifica, per adattarsi alle specifiche richieste dei soggetti terzi, seppur nel rispetto dell'impianto normativo approvato con il presente provvedimento;
- di stabilire che la sottoscrizione della predetta convenzione sarà anticipata da una determina di autorizzazione all'uso predisposta;
- di evidenziare che l'IRAP, così come l'imposta di bollo se dovuta, rimane a carica del reale fruitore della prestazione, ossia del soggetto esterno richiedente;
- di confermare che, la competenza a stipulare, rinnovare e prorogare le singole convenzioni, è attribuita al Dirigente Responsabile dell' UOSD "Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI";
- di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Macrocentri di Responsabilità, al Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane ed al Direttore dell'U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali per quanto di rispettiva competenza;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza a provvedere.

Il Dirigente Amministrativo dell'U.O.S.D.
Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-
CUP-Liste di attesa-ALPI
Dott. ssa Daniela Siniscalchi

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.S.D.
Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-
CUP-Liste di attesa-ALPI
Dott. ssa Maria Immacolata Borrelli

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 6/8/2019 e D.P.G.R.C. n.103 del 08/08/2019;

Vista la proposta formulata dai Dirigenti dell'U.O.S.D. "Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI" alla stregua dell'istruttoria compiuta dai citati Dirigenti e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.n.20/94 e successive modifiche;

Evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce

DELIBERA


per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e sostanziali

- di approvare l'allegato schema-tipo di convenzione, che forma parte integrante della presente deliberazione, tra l'ASL Salerno e soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria, che andrà a sostituire il precedente schema di convenzione allegato alla Deliberazione del D.G. n. 238 del 28/02/2020;
- di stabilire che lo schema di convenzione di cui al punto precedente, limitatamente ai presupposti di fatto, potrà essere oggetto di modifica, per adattarsi alle specifiche richieste dei soggetti terzi, seppur nel rispetto dell'impianto normativo approvato con il presente provvedimento;
- di stabilire che la sottoscrizione della predetta convenzione sarà anticipata da una determina all'uopo predisposta;
- di evidenziare che l'IRAP, così come l'imposta di bollo se dovuta, rimane a carica del reale fruitore della prestazione, ossia del soggetto esterno richiedente;
- di confermare che, la competenza a stipulare, rinnovare e prorogare le singole convenzioni, è attribuita al Dirigente Responsabile dell' UOSD "Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI";
- di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Macrocentri di Responsabilità, al Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane ed al Direttore dell'U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali per quanto di rispettiva competenza;
- di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza a provvedere.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Caterina Palumbo



Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott. Ferdinando Trimiano



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Iervolino



SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L. VO 18.08.2000 N.267, IL _____

20 MAR 2022

IL DIRIGENTE


Dr.ssa Eliana AMEROSIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

20 MAR 2022

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.R.O _____
DEL _____

IL DIRIGENTE


Dr.ssa Eliana AMEROSIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO
SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA L'ASL SALERNO E SOGGETTI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E LE CONSEGUENTI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA, DA PARTE DI DIRIGENTI SANITARI DELL'ASL SALERNO AI SENSI DELL'ART.8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ LPI.

TRA

l'Azienda Sanitaria di Salerno con sede legale in Salerno, Via Nizza n.146, Partita IVA 04701800650, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Iervolino, domiciliato per la carica, ai fini del presente atto, presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "ASL SA", all'uopo delegando alla stipula della convenzione la Dott.ssa Maria Immacolata Borrelli, Dirigente Responsabile della UOSD "Esame e valutazione dell'attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI", di seguito denominata "UOSD Ufficio Centrale ALPI", con atto n. n.218678 del 16/9/2019.

E

Il soggetto giuridico con sede legale in, Via - C.F./P.IVA, nella persona del suo legale rappresentante (nato a il..... C.F.....) domiciliato, con poteri di firma e rappresentanza, ai fini della presente convenzione presso la sede legale del suddetto di seguito denominato semplicemente "Datore di lavoro"

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" che impone al "Datore di lavoro" di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, avvalendosi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art.38 del medesimo Decreto, prevedendo altresì (ex art. 39) che il medico competente possa svolgere la propria opera "in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore";
- la Legge 448/1998, art. 72, comma 7, che prevede che i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possano esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza;
- il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda e svolte al di fuori dell'impegno orario di servizio;
- il vigente CCNL dell'area Sanità;
- il Regolamento disciplinante l'Attività libero-professionale intramuraria nella Asl Salerno adottato con Deliberazione del D.G. n. 405 del 16/12/2019 e successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 1199 del 13/10/2021;
- la Deliberazione del D.G.n..... del con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra l'ASL SA e soggetti terzi per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria, che sostituisce il precedente schema di convenzione allegato alla Deliberazione del D.G. n. 238 del 28/02/2020.

PREMESSO CHE

- Il "Datore di lavoro" ha richiesto la stipula della convenzione con l'ASL SA per avvalersi, regime di libera professione intramuraria, del Dott./ dellaDott.ssa, in qualità di medico competente in virtù di rapporto fiduciario;
- che con determina n.....del.....del Dirigente Responsabile dell'UOSD Ufficio Centrale ALPI si è provveduto ad autorizzare il Dott./la Dott.ssa....., che ha optato per il rapporto di lavoro



- esclusivo, a svolgere in regime di libera professione intramoenia e quindi al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente alle esigenze di servizio, l'attività di Medico Competente, volta ad assicurare la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per
- che il vigente Regolamento disciplinante *l'Attività libero-professionale intramuraria nella Asl Salerno* adottato con Deliberazione del D.G. n.405 del 16/12/2019 e successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 1199 del 13/10/2021, richiede, per lo svolgimento di dette attività, la sottoscrizione di un'apposita convenzione;

ritenendo la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della convenzione

L'ASL SA si impegna a fornire al Datore di lavoro tutte le prestazioni inerenti la funzione di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza tramite il Dott./la Dott.ssa....., in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che dichiara di accettare l'incarico e di svolgerlo, in regime di attività intramoenia, nel rispetto delle direttive stabilite dalla normativa precedentemente richiamata.

Art. 2

Condizioni generali di esercizio

L'attività in oggetto dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Aziendale in materia di attività libero-professionale intramuraria, nel D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi da parte dei pubblici dipendenti, nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel "Codice di Comportamento dell'ASL Salerno", adottato con deliberazione del Direttore Generale n.426 del 7/4/2021, nel "Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021" adottato dall'ASL Salerno con deliberazione del Commissario Straordinario n. 336 del 17/04/2019.

L'attività non può essere in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN.

E' vietato l'uso del ricettario del SSN.

L'attività avrà luogo al di fuori dell'orario di servizio, così da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi istituzionali.

L'incarico di cui alla presente convenzione non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato tra il Contraente ed il Dirigente sanitario incaricato.

L'attività non può essere effettuata se il professionista risulta assente dal servizio per malattia, astensione dal servizio ai sensi della Legge 104/92, permessi retribuiti a giornata intera, ferie, riposi settimanali e riposi compensativi, sciopero, periodi di aspettative per motivi personali o familiari o comunque denominati, durante la copertura dei turni di pronta disponibilità.

Il Dirigente interessato sottoscrive il presente atto per accettazione.

Art.3

Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà, in particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs.81/2008.

Saranno compiti del medico competente:

- collaborare, con il Datore di lavoro, per la valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici, all'attività di formazione/informazione per la parte di competenza, all'organizzazione del servizio di

primo soccorso, anche con gli opportuni collegamenti con Enti e Strutture esterne predisposte all'emergenza sanitaria sul territorio, nonché all'attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute";

- istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- consegnare al Datore di lavoro, al termine dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nonché al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;
- informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività. Dette informazioni vengono fornite, su richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza;
- comunicare, ad ogni lavoratore interessato, dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- visitare gli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
- prendere parte alla riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n.81/2008, con comunicazione, per iscritto, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza effettuata, fornendo, altresì, indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati vengono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- curare i collegamenti e cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Egli effettuerà, inoltre, la sorveglianza sanitaria attraverso:

- accertamenti sanitari preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale il lavoratori saranno destinati, al fine di valutare l'idoneità lavorativa specifica (visite preventive, visite per cambio mansione, visite precedenti alla ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute);
- visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità, a cadenza annuale oppure a cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- accertamenti sanitari su richiesta dal lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità rispetto alla mansione specifica.

Art.4

Obblighi del Datore di lavoro

Il Datore di lavoro, per quanto di sua competenza, provvederà:

- ad assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia;
- a fornire al medico competente tutte le informazioni previste dalla legislazione vigente ed indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni;
- a raccogliere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, da parte del medico competente, ai sensi della normativa vigente;
- a far in modo, sotto la propria responsabilità, che i dipendenti chiamati a visita, si presentino puntualmente alla convocazione;
- ad assistere, direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro e a rispettare il programma degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo sanitario stabilito dal medico competente;

- ad organizzare la riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n.81/2008, preavvisando il medico competente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data programmata.

Art.5

Modalità svolgimento prestazione

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra fuori dell'orario di servizio, nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con il Datore di lavoro e con l'ASL SA, nella persona del Direttore del Macrocentro di Responsabilità cui il sanitario afferisce, e comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con le disposizioni del D.Lgs.n. 81/2008.

Per l'effettuazione delle visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario, il medico competente si avvarrà di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con il Datore di lavoro.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico (art.662 C.P. e D.Lgs.n.101/2018), nonché al rispetto dei Codici Deontologici emessi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici-Chirurghi, dalla ICOH e dall'ANMA.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art.6

Copertura assicurativa

Per quanto concerne la copertura assicurativa si applica quanto disposto dall'art.24 del vigente Regolamento per lo svolgimento dell'attività L.P.I., approvato dall'ASL SA con Deliberazione del D.G. n. 405 del 16/12/2019 e successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 1199 del 13/10/2021.

Art.7

Compensi e fatturazione

A conclusione delle attività, il medico competente farà pervenire all'ASL SA – U.O.S.D. Ufficio Centrale ALPI (alpi@aslsalerno.it) – la rendicontazione dell'attività effettuata, specificando dati identificativi del datore di lavoro (compresa P.IVA o Codice iPA) ai fini dell'emissione della fattura.

Si precisa che l'IRAP rimane a carica del reale fruitore della prestazione, ossia del soggetto esterno richiedente (Datore di lavoro), così come l'imposta di bollo ove dovuta.

Analisi o accertamenti sanitari suppletivi, ritenuti necessari dal medico competente al fine dell'espressione del giudizio di idoneità, previamente comunicati, saranno a totale carico del Datore di lavoro.

Eventuali ulteriori spese, relativamente all'espletamento del mandato, saranno rimborsate dal Datore di lavoro a piè di lista, su presentazione dei giustificativi. Resta inteso che il rimborso deve essere previsto in riferimento al luogo di residenza del professionista.

Il pagamento degli onorari sarà effettuato alla presentazione della fattura emessa dall'ASL SA.

L'ASL SA, per il tramite della U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali, provvederà ad emettere, entro i successivi 30 giorni, regolare fattura, che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

Una volta riscontrato l'avvenuto pagamento, l'incasso sarà comunicato alla UOSD Ufficio Centrale ALPI che provvederà a trattenere, così come stabilito dalla Commissione paritetica ALPI nella seduta del 17 febbraio 2020, la quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti (1,5%), la quota Fondo Perequativo (5% al netto della quota a favore dell'azienda), la quota supporto organizzativo (2%) e la quota da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa (5%) e liquiderà al Dirigente sanitario il compenso dovuto.

I compensi percepiti dal sanitario saranno assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi di lavoro dipendente (Cir. Min. Fin. n. 69 del 25/3/99) e pertanto saranno esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale e assistenziale. I proventi di cui trattasi saranno altresì assoggettati ai contributi ENPAM che dovranno essere direttamente dichiarati e corrisposti a cura del sanitario medesimo.



L'Azienda provvederà alla liquidazione dei compensi derivanti dall'attività libero professionale entro il secondo mese successivo alla riscossione degli importi, riportando le relative voci nello statino-paga della retribuzione mensile.

Art.8

(Modifiche alla convenzione)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere disposte solo previo accordo tra le parti e adozione di specifici provvedimenti.

Art.9

Inadempienze e cause di risoluzione

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- nei casi di ritardi ingiustificati da parte del Contraente nel pagamento dei corrispettivi all'ASL Salerno.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi di cui all'art.2 della presente convenzione.

Art. 10

Riservatezza e trattamento dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., nonché, del Reg (UE) n.679 del 27/04/2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".

L'ASL SA, il Datore di lavoro ed il medico competente si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza alla normativa su richiamata.

Art.11

Durata

La presente convenzione è a termine, avrà durata di anni uno (1) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Qualora prima della scadenza il Datore di lavoro ritenesse necessario rinnovare o prorogare la presente convenzione, dovrà far pervenire all' UOSD Ufficio Centrale ALPI apposita richiesta, affinché si adottino gli atti necessari.

E' data facoltà, a ciascuna delle parti, di recedere dalla presente convenzione nel corso della sua esecuzione, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'altra parte tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatta salva inoltre la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali che ne impediscano il proseguimento.

Art.12

Controversie

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Salerno.

Art.13

Spese di bollo e di registrazione

Le spese relative all'imposta di bollo, se ed in quanto dovute, sono a carico del Datore di lavoro.



La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art.14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla vigente legislazione in materia di attività libero professionale ed in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto in data.....

Il Medico Competente Dott./Dott.ssa - per accettazione _____

